

## REGOLAMENTO (CE) N. 609/97 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 3201/90 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 536/97<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 72, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1427/96<sup>(4)</sup>, stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1056/96<sup>(6)</sup>, prevede le modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

considerando che alcune diciture relative a vini da tavola designati mediante un'indicazione geografica sono state ammesse in Italia o richieste nel Regno Unito; che le diciture «Indicazione geografica tipica» per i vini italiani e «Regional wine» per quelli inglesi e gallesi sono state riconosciute, rispettivamente per l'Italia e per il Regno Unito, dal regolamento (CEE) n. 2392/89 sopra citato; che tali diciture, per poter essere utilizzate in detti paesi come denominazioni di vendita di vini da tavola designati mediante un'indicazione geografica, devono essere inserite all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 2, paragrafo 2 e all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3201/90;

considerando che la dicitura specifica tradizionale «Qualitätswein garantierten Ursprungs» è stata ammessa in Germania per alcuni vini di qualità prodotti in una regione determinata (v.q.p.r.d.) riconosciuta da tale Stato membro ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo

dal regolamento (CE) n. 1426/96<sup>(8)</sup>, che tale dicitura, per poter essere utilizzata come denominazione di vendita, deve essere inserita all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3201/90;

considerando che alcune diciture tradizionali sono state riconosciute per determinati vini da tavola con indicazione geografica e.v.q.p.r.d. spagnoli e italiani; che tali diciture, per poter essere utilizzate come indicazioni facoltative nell'etichetta di detti vini, devono essere inserite all'articolo 3, paragrafo 3 e all'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3201/90; che occorre inoltre disporre che talune diciture tradizionali italiane vengano utilizzate esclusivamente per i.v.q.p.r.d.;

considerando che alcune diciture tradizionali figuranti sull'etichetta dei vini austriaci si presentano in una forma a cui i consumatori sono abituati; che occorre pertanto aggiungere tali diciture austriache alle eccezioni previste all'articolo 3, paragrafo 1 e all'articolo 14, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3201/90;

considerando che alcune informazioni relative alle condizioni della viticoltura con cui è ottenuto un vino, incluse eventualmente le varietà di viti, sono utili e interessanti per il consumatore; che tali indicazioni devono tuttavia figurare al di fuori dell'etichetta contenente le indicazioni obbligatorie, nonché del suo campo visivo; che, al fine di evitare abusi nell'indicazione delle varietà, occorre in particolare precisare che esse devono figurare integrate in un testo e in caratteri dello stesso tipo e della stessa dimensione di quelli del testo in cui sono inserite;

considerando che, nei casi contemplati all'articolo 40, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2392/89 sopra citato, occorre evitare che, al momento dell'apparizione di un nuovo v.q.p.r.d., i consumatori possano confonderlo con marchi conosciuti; che è pertanto opportuno precisare come debba essere in tal caso indicato sull'etichetta il nome della regione determinata;

considerando che il Sudafrica, il Cile, l'Argentina, l'Ungheria, la Nuova Zelanda e l'Uruguay hanno chiesto un adeguamento dell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3201/90; che appare giustificato dare un seguito favorevole a tali domande;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

<sup>(8)</sup> GU n. L 184 del 24. 7. 1996, pag. 1.

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 83 del 25. 3. 1997, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 232 del 9. 8. 1989, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 184 del 24. 7. 1996, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU n. L 309 dell'8. 11. 1990, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 140 del 13. 6. 1996, pag. 15.

<sup>(7)</sup> GU n. L 84 del 22. 3. 1987, pag. 59.